

**REGOLAMENTO  
DI  
ISTITUZIONE  
DELL'ALBO  
COMUNALE  
DELLE  
ASSOCIAZIONI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 26/11/2015**

## **Premessa**

L'Amministrazione Comunale di Volturara Appula, consapevole dell'esistenza dall'associazionismo locale, fortemente radicato nel tessuto della comunità volturarese, ritiene che tale ricchezza sia elemento prezioso e da valorizzare, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità.

Forte di questa convinzione, il Comune di Volturara Appula riconosce le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'attività nel rispetto dell'autonomia e nel riconoscimento dell'importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie articolazioni.

### **Articolo 1 – Istituzione**

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, ai sensi e per i fini di cui al Capo II, artt.

29,30,31,32 "Associazionismo e volontariato" del vigente Statuto Comunale di Volturara Appula.

### **Articolo 2 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione e la tenuta dell'Albo delle Associazioni senza scopo di lucro e, in coerenza con quanto espresso in premessa, ne garantisce i diritti ad esse attribuiti dalla legge e dallo Statuto Comunale.

### **Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione**

Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni in genere, liberamente costituite e qualunque sia la forma giuridica assunta, che:

- siano regolarmente costituite ;
- promuovano e svolgano attività senza fini di lucro;
- siano presenti ed operanti sul territorio comunale e che abbiano sul territorio comunale la propria sede;
- garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo Statuto comunale vigente;
- siano caratterizzate dalla democraticità della struttura associativa, dalla non discriminazione, di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati, dal pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dalla elettività e dalla gratuità delle cariche sociali;
- contino almeno cinque soci, non legati tra loro da vincoli di parentela di primo grado; - non risultino essere riconducibili, a causa di atteggiamenti conosciuti, ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali o di categoria.

Fermo restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgano, tramite una loro sezione composta prevalentemente da persone residenti nel comune, attività in ambito comunale.

Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

#### **Articolo 4 – Domanda d'iscrizione**

La domanda d'iscrizione all'Albo indirizzata al Sindaco, va redatta in carta semplice con l'indicazione di tutti gli elementi di individuazione (nome, sede, finalità, etc.), con firma del legale rappresentante dell'associazione richiedente, il quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda stessa e negli allegati. La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente comunale addetto oppure presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, che dovrà avere almeno la forma di scrittura privata;
- elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
- dichiarazione del legale rappresentante circa il numero dei soci;
- relazione sull'attività dell'associazione (tipologia, finalità, etc.).

#### **Articolo 5 – Iscrizione**

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con atto della Giunta Comunale entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

L'Albo delle Associazioni viene pubblicato all'albo comunale ed inserito nel sito internet istituzionale del Comune, tramite una apposita scheda descrittiva relativa all'Associazione.

Il predetto termine di 60 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

Entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione, verrà comunicato per iscritto alle associazioni richiedenti il provvedimento di iscrizione, mentre l'eventuale provvedimento di diniego motivato sarà notificato all'associazione tramite raccomandata a/r o notificato a mezzo messo comunale.

#### **Articolo 6 – Revisione dell'Albo**

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo in previsione della quale le Associazioni devono compilare e presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno una apposita richiesta, come da allegato "modulo B" corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto (solo in presenza di modifiche);

- b) breve relazione sull'attività svolta negli ultimi dodici mesi (tipologia, finalità);
- c) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi (solo in presenza di modifiche);
- d) numero dei soci (solo in presenza di modifiche);
- e) eventuale aggiornamento e/o modifica dei dati relativi alla scheda informativa da pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune.

La procedura di revisione terminerà entro il 15 marzo di ogni anno con atto deliberativo della Giunta comunale.

La cancellazione di un'associazione dall'Albo Comunale avviene su comunicazione scritta da parte dell'associazione o d'ufficio in caso di mancata presentazione della richiesta annuale; la cancellazione avviene altresì d'ufficio e viene comunicata alle associazioni interessate qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3.

L'associazione cancellata dall'Albo Comunale per qualunque dei sopra elencati motivi può presentare nuova domanda di iscrizione non prima di mesi dodici dalla cancellazione.

#### **Articolo 7 – Finanziamenti e benefici economici**

La concessione di finanziamenti, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere che possano essere disposti dall'Amministrazione Comunale a favore delle associazioni, vengono disciplinati da apposito regolamento in cui vengono stabiliti le modalità ed i criteri.

#### **Articolo 8 – Patrocinio**

La concessione del patrocinio del Comune di Volturara Appula viene disciplinata da apposito regolamento in cui vengono stabiliti le modalità ed i criteri.

#### **Articolo 9 – Disposizioni finali**

Il presente Regolamento abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione presso la Segreteria del Comune dell'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.